



A.S. 2022/23

Mistretta, 16/11/2022

CIRCOLARE n. 71

- Al personale Docente
- Ai Coordinatori di classe
- Alle Studentesse – Agli Studenti
- Ai Genitori degli Alunni
 - Al Direttore SGA
 - Al personale ATA
 - Sito web d'Istituto

Oggetto: Procedura per l'attivazione di procedimenti disciplinari

In riferimento a quanto indicato in oggetto, si forniscono le indicazioni operative e la modulistica da utilizzare per attivare un procedimento disciplinare a carico di studenti che si siano resi responsabili di gravi o gravissime infrazioni di cui al Regolamento d'Istituto e successive integrazioni (*Regolamento in materia disciplinare degli alunni - Regolamento di disciplina per le violazioni alle norme e alle misure anti- Covid-19 da parte delle alunne e degli alunni*).

Tale procedura si ispira allo Statuto delle studentesse e degli studenti approvato con D.P.R. n. 249/98 e alle sue successive modifiche ed integrazioni. In particolare, si fa riferimento al D.P.R. n. 235/2007 e alla nota ministeriale 3620/PO del 31/07/2008.

Si ricorda che i provvedimenti disciplinari hanno **finalità educativa** e tendono al rafforzamento del **senso di responsabilità** ed al ripristino di **rapporti corretti** all'interno della comunità scolastica.

Il principio cardine su cui si basa la procedura è che nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la **libera espressione di opinioni** correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Qualora le mancanze disciplinari messe in atto dallo studente assumano connotati di particolare gravità o siano reiterate nel tempo, è necessario attivare opportune procedure che coinvolgano gli Organi competenti: il Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico, per sospensioni non superiori a quindici giorni; il Consiglio d'Istituto per sospensioni superiori a quindici giorni o che implichino l'esclusione dagli scrutini finali o la non ammissione agli Esami di Stato.

Appare opportuno rammentare che a norma dell'articolo 3 del citato Statuto:

- gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere i loro impegni di studio;
- gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, dell'altro perso-





- nale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
- nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1.3 (libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione; rispetto reciproco di tutte le persone, quale sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale);
 - gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza vigenti in Istituto;
 - gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente i sussidi didattici e le attrezzature, a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni agli arredi e alle strutture;
 - gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come fattore di qualità della vita dell'Istituto.

Procedura per la convocazione dei Consigli di Classe straordinari

Qualora i comportamenti contestati fossero sanzionabili con la sospensione dalle lezioni, il Consiglio di Classe, riunito anche eventualmente con procedura d'urgenza, valuta l'entità della sanzione.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo **non superiore a quindici giorni sono sempre adottati dal CONSIGLIO DI CLASSE** (art. 4 comma 6 del DPR 235 del 2007).

In tal caso il procedimento disciplinare da attivare deve rispettare il seguente *iter*:

- a. il coordinatore di classe, raccolti tutti gli elementi (note sul registro di classe, relazioni scritte dei docenti, testimonianze del personale scolastico *etc.*) attestanti episodi che configurano fattispecie previste nel regolamento di disciplina quali passibili di sanzioni disciplinari di competenza del Consiglio di Classe, presenta al Dirigente Scolastico la richiesta scritta di apertura del procedimento disciplinare a carico dell'alunno resosi protagonista dell'infrazione contestata e di convocazione del Consiglio di Classe straordinario per deliberare in merito all' eventuale sanzione disciplinare da erogare (**Mod. 2**). Occorre ricordare che la convocazione di un C.d.C. straordinario avviene in tempi brevi e potrebbero, pertanto, non poter essere rispettati i canonici cinque giorni;
- b. il Dirigente Scolastico valuta gli estremi e la correttezza della richiesta pervenuta e procede alla "Contestazione dei fatti da parte del docente o del Dirigente Scolastico - "Contestazione di addebito" da notificare allo studente su apposito modulo, consegna alla famiglia. (**Mod. 3**) per l'esercizio del diritto di difesa da parte dello studente mediante memoria scritta o verbale;
- c. la segreteria didattica convoca con fonogramma gli esercenti la potestà genitoriale dell'alunno per la notifica della comunicazione/convocazione contenente la data, l'ora, la sede, l'ordine del giorno del consiglio straordinario, nonché l'indicazione dell'infrazione contestata per garantire il diritto alla difesa e la presentazione di eventuali memorie difensive;
- d. il Dirigente Scolastico convoca il consiglio di classe straordinario, allargato alla componente genitori-alunni, allo studente responsabile dell'infrazione contestata e agli esercenti la potestà genitoriale. La seduta disciplinare dell'organo è divisa in due momenti:
 - il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento: lo studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento e, se minorenni, può essere assistito dai genitori. L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria che può esse-





re anche sostitutiva della presenza. L'organo competente può deliberare anche in assenza dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori) e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione;

- il secondo momento è finalizzato alle **decisioni da assumere** : a tale momento l'alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi. La seduta dell'organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto. Al tale fase deliberativa della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interessi. Ai fini della presenza del numero legale, i membri in conflitto di interessi sono esclusi dal computo. Il presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta l'intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno avendo, però, cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica. Il provvedimento disciplinare adottato verrà riportato nel registro di classe con l'indicazione della natura dell'infrazione commessa. L'annotazione deve avvenire nel rispetto della *privacy*, nella parte visibile solo allo studente e/o ai suoi genitori.
- e. Le delibere possono prevedere:
 - la non attivazione del provvedimento, qualora non si ravvisino elementi di rilevanza disciplinare;
 - l'attivazione del provvedimento da parte del Consiglio di Classe per sanzioni fino a quindici giorni di allontanamento dalla comunità scolastica;
 - il rinvio della decisione al Consiglio d'Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare per sanzioni di allontanamento dalla comunità scolastica oltre quindici giorni.
- f. Il docente individuato quale segretario della seduta redige apposito verbale analitico (**Mod. 4**).
- g. Il Dirigente scolastico, in base alle risultanze del verbale dell'organo collegiale, redige l'atto conclusivo di erogazione della sanzione o di assoluzione (**Mod 5**), indicando anche il termine e l'Organo davanti al quale impugnare in prima istanza il provvedimento.
- h. L'atto conclusivo regolarmente protocollato viene notificato con la massima sollecitudine agli esercenti la potestà genitoriale, tempestivamente convocati dalla segreteria didattica con fonogramma.
- i. La sanzione può essere attuata immediatamente dopo la notifica, anche prima che siano scaduti i termini per l'impugnazione.

Procedura per la convocazione del Consiglio di Istituto

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo **superiore a quindici giorni** e quelli che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato sono sempre **adottati dal CONSIGLIO D'ISTITUTO** (art. 4 comma 6 del DPR 235 del 2007). In tal caso il procedimento disciplinare da attivare deve rispettare il seguente *iter*:

- a. il coordinatore di classe, raccolti tutti gli elementi (note sul registro di classe, relazioni scritte dei docenti, testimonianze del personale scolastico *etc.*) attestanti episodi che configurano fattispecie previste nel regolamento di disciplina quali passibili di sanzioni disciplinari di competenza del Consiglio d'Istituto, presenta al Dirigente Scolastico la richiesta scritta di apertura del procedi-





- mento disciplinare a carico dell'alunno resosi protagonista dell'infrazione contestata e di convocazione del Consiglio d'Istituto straordinario per deliberare in merito alla eventuale sanzione disciplinare da erogare. Nella richiesta si informache la maggioranza dei componenti parteciperà alla seduta. In caso di impossibilità a partecipare di un componente ne va acquisito il parere in forma scritta (da allegare /riportare nel verbale) sulla possibile sospensione;
- b. il Dirigente Scolastico valuta gli estremi e la correttezza della richiesta pervenuta e dichiara aperta la prima fase del procedimento disciplinare, individuando nel Coordinatore di classe, o in un suo delegato, il responsabile dell'istruttoria;
 - c. il Dirigente Scolastico chiede al Presidente del Consiglio d'Istituto la convocazione di una seduta straordinaria dell'Organo Collegiale, allargato alla famiglia dell'alunno/a interessato/a all'episodio;
 - d. il Presidente del Consiglio d'Istituto convoca il Consiglio Straordinario secondo la procedura usuale;
 - e. la segreteria didattica convoca con fonogramma gli esercenti la potestà genitoriale dell'alunno per la notifica della comunicazione/convocazione contenente la data, l'ora, la sede, l'ordine del giorno del consiglio straordinario, nonché l'indicazione dell'infrazione contestata per garantire il diritto alla difesa e la presentazione di eventuali memorie difensive;
 - f. il Consiglio d'Istituto, ascoltato l'alunno e gli esercenti la patria potestà, se presenti, e/o analizzate le eventuali memorie scritte pervenute o le richieste di conversione della sanzione in pene sostitutive alla sospensione, adotta, alla presenza dei soli docenti, il provvedimento disciplinare ritenuto opportuno;
 - g. il Dirigente Scolastico, in base alle risultanze del verbale dell'organo collegiale, affiancato dal responsabile dell'istruttoria, redige l'atto conclusivo di erogazione della sanzione o di assoluzione, indicando anche il termine e l'organo davanti al quale impugnare in prima istanza il provvedimento;
 - h. l'atto conclusivo regolarmente protocollato viene notificato con la massima sollecitudine agli esercenti la potestà genitoriale, tempestivamente convocati dalla segreteria didattica con fonogramma;
 - i. la sanzione può essere attuata immediatamente dopo la notifica anche prima che siano scaduti i termini per l'impugnazione.

Giova, in ultimo, ricordare che le singole posizioni assunte all'interno degli Organi Collegiali, nonché l'andamento delle discussioni che hanno poi portato alle deliberazioni, non possono essere riportate all'esterno, né in alcun modo agli allievi o ai genitori di questi.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante la sessione d'Esame di Stato sono di competenza della Commissione d'Esame e possono riguardare anche candidati esterni.

Valgono le specifiche disposizioni sanzionatorie.

Fase di comunicazione:

Le sanzioni disciplinari che comportino allontanamento dalle lezioni o risarcimento del danno sono comunicate alla famiglia dello studente anche in caso di maggiore età dell'interessato. Nella comunicazione scritta alle famiglie dovranno essere specificati i comportamenti ed i fatti che hanno dato origine al provve-





dimento, le norme del Regolamento violate, la natura del provvedimento irrogato, la durata e la decorrenza della sanzione.

Impugnazioni

Ai genitori o a chi esercita la patria potestà è data la facoltà di ricorrere avverso la sanzione disciplinare irrogata dall'Organo di Garanzia entro quindici giorni dalla data della notifica. Ricevuta l'impugnazione, il Dirigente Scolastico fissa, di norma, la seduta entro otto giorni scolastici. Nel frattempo la sanzione viene sospesa in attesa della decisione dell'Organo di Garanzia. La seduta è valida anche in assenza dei suoi componenti, purché la convocazione risulti pervenuta agli interessati. L'Organo di Garanzia procede sulla base della documentazione agli atti e sulla base dell'impugnazione. Può decidere di acquisire ulteriori elementi e testimonianze. La decisione dell'Organo di Garanzia, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale.

Si ricorda che è preclusa la possibilità del ricorso in caso di commutazione riparativa della sanzione su richiesta del genitore o per dichiarazione di contestuale accettazione dei provvedimenti assunti. In tal caso la sanzione si ritiene confermata con effetto immediato.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Grazia Antinoro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 – comma 2 – del D. Lgs. N.39 del 1993

Allegati:

- Mod. 1 "Ammonizione scritta"
- Mod. 2 "Richiesta convocazione Consiglio di Classe Straordinario"
- Mod. 3 "Contestazione di addebito e avvio procedimento"
- Mod. 4 "Format Verbale pre-strutturato per i CdC straordinari"
- Mod. 5 "Notifica alla famiglia del provvedimento disciplinare erogato"

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica <http://www.iismanzoni.edu.it> ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali

